

N. R.G. 1285/2023



TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI NOMINA DI ARBITRI EX ART. 810 CPC

Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori,

nel procedimento n. r. g. 1285/2023, visto il ricorso presentato da

██████████ (C.F. ██████████) rappresentata e difesa dall'avv. PANAIOTTI LEONARDO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Santa Croce sull'Arno (PI), Largo Pietro Lotti n.9
RICORRENTE

nei confronti di

██████████ (C.F. ██████████), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Pettini e avv. Guido Bartalucci, disgiuntamente e congiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, Via Luca Landucci n.17
RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.06.2023, il Presidente del Tribunale Dott. Eleonora Polidori,

- Letto il Ricorso ex art.810 comma 4 cpc del ██████████ con il quale la ricorrente ha chiesto la nomina di un arbitro unico in virtù della clausola di cui all'art.18 del contratto d'affitto di ramo d'azienda stipulato con la sig.ra ██████████ registrato a ██████████ in data ██████████ al n. ██████████ con il quale la ██████████ ha concesso in affitto alla Sig.ra ██████████, titolare di partita IVA, un ramo d'azienda al canone mensile di € ██████████ oltre iva, con suo subingresso nei contratti di locazione relativi ai locali nei quali si svolge l'attività. A seguito dell'inadempimento della sig.ra ██████████ agli obblighi derivanti dal suddetto contratto d'affitto di ramo d'azienda, sono sorte controversie tra i contraenti.
- Visti gli atti e documenti prodotti, in particolare: il contratto di affitto di ramo d'azienda con clausola compromissoria, la lettera di disdetta della sig.ra ██████████ pec di atto di nomina di arbitro dalla Società ██████████ con ricevute, la nota di risposta della sig.ra ██████████ con la quale contestava il contenuto della richiesta di arbitrato e comunicava di non accettare la nomina dell'Avv. Lucilla Matassini come arbitro unico, la lettera di replica della ricorrente e ricevute;
- Rilevato che la ricorrente ha intenzione di adire il procedimento arbitrale al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni che ritiene fondate;
- Letta la Comparsa di costituzione e risposta della sig.ra ██████████ del ██████████, con la quale la resistente ha contestato quanto asserito da parte ricorrente ed ha fornito una narrazione diversa dei fatti, compresa la sua comunicazione di risoluzione del contratto di affitto, accettata e non contestata da ██████████ e la richiesta di pagamento della



retribuzione alla stessa dovuta per l'attività lavorativa precedentemente prestata a favore della ricorrente, cui ha fatto seguito un esposto all'ispettorato del lavoro. Nel frattempo, la sig.ra [REDACTED] ha ricevuto la notifica dell'atto di nomina di arbitro unico, rifiutato.

- Rilevato che la resistente ha eccepito l'illegittimità, nullità, inefficacia dell'art.18 del contratto di ramo di azienda del [REDACTED] per violazione dell'art.1341 cc, con conseguente richiesta di rigetto dell'istanza avversa.
- Esaminato il contratto di affitto di azienda del [REDACTED] intercorso tra le parti (doc. n.1 Ricorso) e rilevata l'esistenza della clausola compromissoria art.18) in base alla quale: *“qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente atto, questa sarà deferita a un arbitro da nominarsi di comune accordo, oppure in caso di disaccordo da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Pisa, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di nomina effettuata dalla parte più diligente. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto”*;
- Rilevato che, all'udienza del [REDACTED] la resistente ha ribadito l'eccezione di vessatorietà della clausola arbitrale ai sensi dell'art.1341 cc e che parte ricorrente ha contestato l'eccezione avversa in quanto non si tratta di condizioni generali di contratto ma di un normale contratto notarile, ed ha insistito nella nomina di un giurista con competenze di diritto civile contrattualistico;
- Ritenuto che il contratto di affitto di azienda depositato sia una scrittura privata autenticata dal notaio stipulata tra la società [REDACTED], concedente, e [REDACTED], affittuaria, titolare di partita IVA, avente ad oggetto il ramo d'azienda strumentale all'esercizio dell'attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande (e non quindi per esigenze personali o di vita familiare), non si può attribuire alla sig.ra [REDACTED] la qualità di consumatore.
- Il contratto per cui è vertenza è stato stipulato tra le parti a seguito di trattative, come risultante dagli atti di causa, e non unilateralmente predisposto; quindi, è escluso il carattere vessatorio ex art.1341 cc della clausola compromissoria di cui all'art.18 (cfr. Cass. Civ. sent. n.16889/2016: *“Un contratto è qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell'art. 1341 c.c. – e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole vessatorie tra imprese, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti”*, principio poi ribadito, se pur in una fattispecie diversa, da recente giurisprudenza cfr Cass. Civ. n.27787/2022: *“L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale del quale il soggetto entri a far parte.”*).
- Ritenuta, quindi, infondata l'eccezione della resistente e ritenuta la propria competenza, oltre che sussistenti i presupposti di legge ex art. 810 comma IV c.p.c.,
- Rilevato che la ricorrente ha chiesto la nomina di soggetto con comprovata competenza giuridica ed in particolare nel settore della contrattualistica civile, e che devono essere rispettati i criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza,

NOMINA ARBITRO UNICO



La Prof.sa Chiara Favilli (chiara.favilli@unipi.it).
Efficacia immediata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pisa, 4/09/2023

Il Presidente
dott.ssa Eleonora Polidori

